

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Circolazione in Italia degli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89» (1079)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 3 e <i>Passim</i>
BATTELO (PCI).....	4, 5
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.....	5
PINTO Michele (DC), relatore alla Commissione.....	1, 3, e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Circolazione in Italia degli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89» (1079)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Circolazione in Italia degli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89».

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, nel brevissimo intervento che svolgerò mi riporterò prevalentemente alla relazione che accompagna il disegno di legge, il quale consta di un unico articolo.

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al punto 4° dell'articolo 106 prescrive che «gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nello Stato» devono essere depositati e conservati nell'archivio notarile distrettuale.

Agli articoli 68 e 146 il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,

stabilisce ed enumera le formalità che debbono essere osservate per il deposito degli atti di cui al n. 4 dell'articolo 106 della legge n. 89 del 1913. Questa procedura era stata ovviamente fissata per rendere concreto e certo l'impegno della valutazione di conformità dei singoli atti, contenenti private patteggiamenti, al dettato dell'articolo 31 delle disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce tassativamente che «in nessun caso... le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume».

A me sembra che oltre a questa funzione ve ne sia un'altra che, per quanto ci riguarda, è più rimarchevole e interessante, cioè quella di consentire, attraverso la conservazione e la custodia degli atti notarili conservati all'estero, ogni eventuale verifica degli atti stessi a tutela della pubblica fede. Questo, a mio avviso, è il dato essenziale della prescrizione di cui al 4° dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, più volte citato.

Nonostante il chiaro ed inequivoco dettato della legge, si è instaurata nei decenni scorsi, come risulta dalla relazione, una prassi secondo la quale le Conservatorie immobiliari di Rimini, di Forlì, di Pesaro e di Urbino, nonché gli uffici del pubblico registro automobilistico del territorio confinante con San Marino procedevano alla trascrizione degli atti pubblici rogati nella Repubblica di San Marino e presentati dalle parti in copia, dichiarata autentica dallo stesso notaio rogante, munita semplicemente del visto di legalizzazione del Segretario di Stato sammarinese per gli affari esteri e degli estremi della eseguita registrazione presso l'Ufficio del registro di Rimini.

Come si era instaurata questa prassi, e soprattutto come la si motivava? Tale prassi traeva la sua giustificazione dalla opinione di una corrente della dottrina, secondo cui la prosecuzione per l'esecuzione delle formalità ipotecarie non poteva coincidere o essere intesa come uso dell'atto, perchè in effetti l'attività era soltanto un puro adempimento di prescrizioni di legge, mirante ad assicurare l'efficacia del negozio stipulato. La conse-

guenza di ciò era che il preventivo deposito non veniva considerato essenziale, e questa prassi si è seguita a lungo.

Senonchè, è intervenuta la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro. Questa legge richiamò espressamente il n. 4° dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che prescriveva l'obbligo del deposito dell'atto.

Il richiamo ad una normativa, che per la verità non era stata mai abrogata e che aveva conservato la sua efficacia, insieme ad un rammarico che i notai italiani esprimevano rispetto ad una presunta o reale concorrenza dei notai di San Marino — per i quali la norma dell'obbligo di deposito non era in via vicendevole prescritta — indusse il Ministero di grazia e giustizia ad emanare, dopo approfonditi esami della materia che non era certamente semplice, la circolare n. 305/14/2 del 18 aprile 1979. Con questa circolare si rendeva esplicita la prescrizione rivolta ai conservatori dei pubblici registri a negare la trascrizione di atti rogati all'estero, anche se da notai sammarinesi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo in questione.

Sicchè occorre tenere come punto fermo, a prescindere dal valore della legge, la data del 18 aprile 1979 nella quale venne ribadito, imposto ed esplicitato il divieto di trascrizione degli atti quando rogati all'estero allorchè privi del deposito.

Il Ministero di grazia e giustizia era ovviamente giunto a tale decisione dopo aver considerato che quando un atto veniva presentato al conservatore per la registrazione, si trattava di una scelta che veniva definita libera e che consisteva in un uso dell'atto stesso nell'intento di poter opporre ai terzi il rapporto giuridico posto in essere all'estero.

D'altra parte, lo stesso Ministero osservava che l'articolo 39 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, tuttora in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, era stato invocato da quest'ultima, quasi a dire che la norma internazionale aveva superato il rigore della norma interna. Il Ministero di grazia

e giustizia giustamente oppose che tale norma internazionale riguardava una diversa ipotesi di legalizzazione, ma non poteva vanificare il dettato preciso della legge che imponeva il deposito.

Con la ricordata circolare del 18 aprile 1979, a cui certamente ci si è uniformati, sorgeva però il problema degli atti rogati all'estero e trascritti prima dell'aprile 1979. Poichè inoltre qualche tribunale, in particolare quello di Rimini, aveva già pronunciato sentenze con cui veniva dichiarata la nullità delle trascrizioni, ciò evidentemente aveva impensierito il Governo sammarinese. Erano pertanto intervenute alcune trattative con il Governo italiano nella prospettiva e nella speranza coltivata dalla Repubblica di San Marino di risolvere la questione in termini diplomatici. Il ministro Martinazzoli, ha invece ritenuto — di intesa con il Ministro degli esteri che tale soluzione ha condiviso — di seguire la strada della formulazione del disegno di legge che ora stiamo discutendo, provvedimento che, sostanzialmente, prevede la sanatoria di tutte quelle trascrizioni che possono considerarsi invalide per il mancato preventivo deposito dell'originale dell'atto. Ovviamente viene fissato un termine per tale adempimento e per questo si aggiunge nell'articolo «in data anteriore al 30 aprile 1979», data che viene ritenuta compatibile rispetto a quella del 18 aprile 1979, in cui fu emanata la circolare che prima ricordavo.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge la sanatoria prevista è giustamente definita «condizionata». Nel testo è infatti stabilito che: «Le trascrizioni degli atti relativi a beni di cui ai capi primo e terzo del titolo primo del libro sesto del codice civile», cioè trasferimenti, costituzioni, divisioni, rinunce, eccetera di diritti reali su immobili o mobili registrati, «rogati o autenticati da notai della Repubblica di San Marino in data anteriore al 30 aprile 1979, eseguite senza il preventivo deposito a norma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono valide se,» — ecco la prima condizione — «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al deposito anzidetto e» — è

questa la seconda condizione — «alla annotazione del verbale di deposito in margine alla trascrizione». Realizzate, in sei mesi, queste due condizioni, l'atto viene considerato valido a tutti gli effetti.

Il secondo comma dell'articolo unico contiene poi una norma di opportuna e doverosa cautela. In esso infatti si prevede che: «La disposizione del comma precedente» — cioè la validità assicurata all'atto — «non si applica se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato trascritto validamente per lo stesso bene altro atto proveniente dallo stesso dante causa in favore di terzi».

Mi sembra di non dover aggiungere altro se non segnalare alla Commissione l'opportunità della sollecita approvazione di questo disegno di legge che pone fine ad una controversia di rilievo e che tende a dare certezza ad atti giuridici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La relazione svolta dal collega Pinto, che ringrazio, è stata molto esauriente e ha approfondito alcuni punti che, almeno per quanto mi riguarda, non erano molto chiari. Da parte mia vorrei solo aggiungere che — salva la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo — risulta ovvio che, ove le due condizioni previste dall'articolo unico si siano verificate, l'effetto del riconoscimento opera *ex tunc*.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione.* L'equivoco può nascere dalle parole: «sono valide se».

PRESIDENTE. Infatti si tratta di una espressione impropria anche se, me ne rendo conto, non facilmente modificabile. L'importante è che pure dalla lettura dei nostri atti risulti questa interpretazione: la sanatoria opera con effetto *ex tunc*.

Vorrei ora richiamare l'attenzione dei colleghi sul parere espresso, a nome della 1^a Commissione, dal qualificatissimo senatore De Cinque, il quale avanza due osservazioni. Rimetto alla valutazione del relatore soprattutto la prima di esse (probabilmente non riguardante circostanze in concreto verifica-

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1986)

tesi) che suggerisce di estendere la sanatoria anche alle iscrizioni. In proposito sarebbe bene accertare, però, se la normativa vigente fa riferimento, per quanto concerne l'obbligo del deposito, solo alle trascrizioni o anche alle iscrizioni.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Credo alle sole trascrizioni.

PRESIDENTE. In questo caso, allora, l'inserimento delle iscrizioni non risulta forse opportuno.

Non mi sembra infine condivisibile la seconda osservazione, contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, in cui si suggerisce che «l'applicazione del primo comma non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in base ad atti regolarmente trascritti o iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». Salva la specificazione del secondo comma infatti questa aggiunta, una volta chiarito che l'effetto opera *ex tunc*, introdurrebbe occasioni di grandissima conflittualità.

BATTELLO. Posso dire di trovarmi d'accordo sul senso profondo — definiamolo così — del disegno di legge in esame, benchè percepisca in esso l'esistenza di qualche margine di non esaurito approfondimento. È forse una mia impressione, ma io sono convinto che, se contenzioso c'è stato, ragion sufficiente impone di ritenere che una qualche base esso dovesse pur averla. La mia perplessità deriva da questo e si riflette poi sulla formulazione dell'articolato. Se ho ben capito la logica dell'ordinamento notarile e della pubblicità immobiliare che si ha cura di porre a fondamento delle nostre preoccupazioni, l'attuale sistema si basa sull'articolo 106 della legge n. 89 del 1913 e sull'articolo 68 del regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con regio decreto nel 1914. L'articolo 106 della legge del 1913, al punto 4°, stabilisce che nell'archivio notarile distrettuale siano depositati e conservati gli originali e le copie degli atti notarili rogati in un paese estero prima di farne uso nello Stato, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente. L'articolo 68 del

regolamento notarile statuisce quindi che il notaio possa ricevere in deposito in originale o in copia atti rogati in paese estero purchè tali atti siano debitamente legalizzati redigendo apposito verbale. Mi sembra cioè di capire che, dall'insieme di queste due norme, derivi il seguente sistema: nell'archivio notarile sono conservati gli originali o le copie degli atti rogati all'estero, semprechè non ci sia già deposito presso il notaio esercente in Italia, mentre il deposito è subordinato a debita legalizzazione.

Ora, leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge, rilevo che una delle ragioni del contenzioso riguarda la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, e che, all'interno di tale contenzioso, la Repubblica di San Marino ha invocato l'articolo 68 del regolamento notarile. L'obiezione che la relazione afferma essere stata sollevata dalla nostra Repubblica è che la norma internazionale riguarda la diversa ipotesi della legalizzazione richiesta come requisito degli atti ai fini della loro ricevibilità in deposito — articolo 68 del regolamento notarile già menzionato — e non come formalità sostitutiva del deposito stesso. Mi sembra invece di capire che la Repubblica di San Marino abbia sostenuto che siccome la Convenzione interstatale legittima l'autorità sammarinese a legalizzare e poichè questa legalizzazione veniva effettuata ai fini del deposito presso il notaio esercente (deposito che, come detto, è uno dei due modi per rendere efficaci in Italia gli atti rogati), l'atto, benchè rogato a San Marino, doveva ritenersi efficace in Italia, una volta effettuato tale deposito.

Il deposito presso il notaio esercente è, invero, uno dei due modi per rendere efficace in Italia, accanto al deposito presso l'archivio notarile, l'atto rogato all'estero.

A meno che — unica ipotesi possibile — la prassi alla quale fa riferimento la relazione sia quella di legalizzare, affinché l'atto venga semplicemente trasmesso alla Conservatoria e non già depositato presso un notaio esercente in Italia. Ma siccome è detto che la prassi è nel senso che alla Conservatoria l'atto viene presentato da un notaio, è difficile immaginare l'ipotesi che il notaio non

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1986)

conservi nel suo repertorio un atto che egli produce e deposita alla Conservatoria. Per cui percepisco che c'è margine per un chiarimento.

PRESIDENTE. Se ho ben inteso, senatore Battello, la sua interpretazione condurrebbe a rendere superfluo l'intervento normativo in quanto già dovrebbe essere compreso nella procedura in vigore.

BATTELLO. Nel senso che la legalizzazione come premessa alla conservazione dell'atto da parte del notaio può essere sostitutiva, cioè *per tabulas*.

Comunque sia, nella sanatoria è necessario tener conto di questa duplice modalità di resa di efficacia, per cui accanto al preventivo deposito, a norma dell'articolo 106 della legge n. 89 del 1913, è opportuno evocare anche il deposito presso il notaio, altrimenti si ha l'impressione che si voglia davvero chiudere un canale attivabile attraverso il meccanismo della legalizzazione. Vorrei, in ogni caso, che su questo avvenisse un chiarimento.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Al riguardo vorrei notare che nella relazione che precede l'articolato è detto espressamente: «Nonostante quanto premesso, da alcuni decenni era prevalsa, presso le Conservatorie immobiliari di Rimini, di Forlì, di Pesaro e di Urbino, nonché negli uffici del pubblico registro automobilistico del territorio confinante con San Marino, la prassi di trascrivere atti pubblici rogati in quella Repubblica e presentati dalle parti in copia dichiarata autentica dallo stesso notaio rogante, munita semplicemente del visto di legalizzazione del Segretario di Stato sammarinese per gli affari esteri e degli estremi della eseguita registrazione presso l'Ufficio del registro di Rimini. Tale prassi traeva la sua giustificazione da una opinione dottrina-ria, secondo la quale la prosecuzione per l'esecuzione delle formalità ipotecarie non configurerebbe il concetto di uso di un atto, in quanto tale attività si risolverebbe in un

puro adempimento delle prescrizioni di legge mirante a perfezionare l'efficacia stessa del negozio stipulato, con la conseguenza che non sarebbe necessario il preventivo deposito».

BATTELLO. Se è così, si dirime la questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le trascrizioni degli atti relativi a beni di cui ai capi primo e terzo del titolo primo del libro sesto del codice civile, rogati o autenticati da notai della Repubblica di San Marino in data anteriore al 30 aprile 1979, eseguite senza il preventivo deposito a norma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono valide se, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al deposito anzidetto e alla annotazione del verbale di deposito in margine alla trascrizione.

La disposizione del comma precedente non si applica se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato trascritto validamente per lo stesso bene altro atto proveniente dallo stesso dante causa in favore di terzi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE